

# **Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCFIF)**

**Modifica del 29 maggio 2013**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 novembre 2009<sup>1</sup> sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCFIF) è modificata come segue:

*Art. 19a*      Verifica di offerte di trasporto alternative

<sup>1</sup> Prima di importanti investimenti su tratte destinate prevalentemente al traffico regionale viaggiatori i committenti verificano se sono possibili offerte di trasporto alternative che offrono un migliore rapporto costo/utilità.

<sup>2</sup> Oltre all'economicità, in sede di verifica i committenti considerano in particolare:

- a. i requisiti di cui all'articolo 31a capoverso 3 LTV<sup>2</sup>;
- b. i costi del trasporto sulla linea interessata;
- c. il grado di sfruttamento della linea negli orari di punta;
- d. le ripercussioni sulla qualità del collegamento.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

29 maggio 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 742.120

<sup>2</sup> RS 745.1

